



S.C. Area per le Politiche del Personale
S.S. Trattamento giuridico ospedaliero
e universitario e Rapporti con le OO.SS.

Al personale dipendente
Alla Direzione Sanitaria
Ai Direttori di Struttura
Al SIOS
Ai Coordinatori
Alle Posizioni Organizzative
Al personale dipendente

Oggetto: Direttiva avente ad oggetto la gestione delle assenze riferite ai permessi ex d.lgs. n. 151/2001 e s.m.i. (Congedi maternità/paternità/parentali/per malattia del bambino). Indicazioni relative alla modulistica e alle modalità di trasmissione.

Si rende noto che è stata aggiornata la modulistica per richiedere i permessi di cui all'oggetto, nonché i moduli per giustificare le rispettive assenze. Tale documentazione è disponibile sia con accesso tramite l'applicativo informativo "servizi al personale", sia con accesso tramite il sito istituzionale aziendale, seguendo il percorso "DOCUMENTI E MODULISTICA" => "MODULISTICA AD USO INTERNO" => "MODULISTICA AREA PERSONALE".

Si precisa che i giustificativi dovranno essere correttamente compilati e debitamente sottoscritti anche dai Direttori di struttura/Dirigenti responsabili per presa visione, scansionati in un unico file in pdf (che dovrà essere denominato con COGNOME-NOME-MESE DI RIFERIMENTO). Tali giustificativi dovranno pervenire, di norma prima della fruizione dei permessi, all'indirizzo di posta elettronica di seguito indicato: trattamentogiuridico@ospedaliriunitifoggia.it, l'unico ed esclusivo canale/modalità di comunicazione per ricevere dalla data odierna la documentazione riferita ai giustificativi in parola.

Gli originali con le eventuali certificazioni sanitarie allegate (in caso di malattia del bambino), per ragioni di semplificazione, andranno trasmesse a questa Struttura mensilmente e a cura della Struttura di afferenza, ai fini dell'inserimento in procedura e del relativo controllo amministrativo.

Si ricorda, inoltre, che i giustificativi sono redatti sotto la responsabilità del richiedente consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi e che quest'Area provvederà ad effettuare i dovuti controlli nel rispetto della normativa vigente in materia.

I giustificativi sono stati aggiornati anche per le modifiche legislative intervenute in ultimo con d. lgs. n. 105/2022. Tali modifiche hanno interessato, in particolare, l'introduzione del congedo obbligatorio di paternità e le modalità di indennizzo dei congedi parentali che verranno in seguito illustrate.

Congedo di paternità obbligatorio

L'art. 27 bis del d. lgs. n. 151/2001, inserito dalle recenti modifiche, ha introdotto il congedo obbligatorio di paternità (per il quale è stato attivato il codice COPAD) che prevede un



periodo di astensione dal lavoro di 10 giorni nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita.

Congedi parentali

Preliminarmente si precisa che le modifiche legislative intervenute con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (art. 1, comma 359) in merito ai congedi parentali, e, in particolare l'elevazione "in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione", hanno inteso modificare in senso migliorativo la misura dell'indennità per congedo parentale già prevista al 30%. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota del 27.03.2023 (DFP-0020810-P-27/03/2023), ha chiarito che, riguardando lo stesso periodo temporale, per i dipendenti pubblici continua ad operare la disposizione di maggior favore prevista dai rispettivi contratti collettivi nazionali in virtù della quale il medesimo periodo di 30 giorni è retribuito per intero.

Quanto alle modifiche legislative dovute al d.lgs. n. 105/2022 e in vigore dal 13 agosto 2022, si evidenzia che il periodo complessivamente indennizzabile è rimasto identico (9 mesi) anche se esteso fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e distribuito nel modo seguente:

- alla madre spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore;
- al padre spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore.

Tali periodi sono indennizzati al 30% della retribuzione, ad eccezione del primo mese complessivamente utilizzato da entrambi i genitori che, per previsione dei rispettivi contratti collettivi nazionali, resta indennizzato al 100%.

- entrambi i genitori hanno diritto, inoltre, in alternativa tra di loro, a un ulteriore periodo di tre mesi indennizzato al 30%.

Oltre i 9 mesi, i periodi di congedo continuano a non essere indennizzati a meno che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. In tale ultimo caso è prevista un'indennità pari al 30%.

Inoltre, restano immutati i limiti massimi individuali pari a 6 mesi, elevabili per il padre a 7 mesi nel caso in cui si astenga dal lavoro per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi, nonché i limiti massimi di entrambi i genitori pari a 10 mesi (elevabili a 11 quando al padre ne spettano 7).

Infine, al genitore solo sono riconosciuti 11 mesi di congedo parentale di cui 9 mesi indennizzabili nelle misure sopra descritte.

Si invitano le SS.LL. ad attenersi scrupolosamente all'osservanza della presente direttiva, nonché a parteciparne i contenuti a tutto il personale assegnato alla Struttura, al fine di garantire la massima collaborazione nella gestione ordinata e tempestiva degli adempimenti connessi da parte della scrivente Struttura, ribadendo che non sarà presa in considerazione qualsiasi documentazione che non pervenga secondo la modulistica, le modalità e la tempistica sopra descritte.

In allegato, si trasmettono i moduli per giustificare i permessi di cui trattasi e l'elenco riassuntivo dei codici per ciascuna tipologia di permesso con indicazione della documentazione da allegare necessariamente di volta in volta e da far pervenire in originale a questa Struttura.



Resta ferma la facoltà di richiedere ulteriore documentazione al fine di procedere ai dovuti controllo, in particolare per quanto attiene alle dichiarazioni dei coniugi dei dipendenti che beneficino degli stessi permessi ovvero che rinuncino ovvero che non abbiano diritto.

Per quanto riguarda l'interdizione pre/post partum (codice 229) si rinvia all'apposita direttiva già adottata e trasmessa e resa pubblica sul sito istituzionale seguendo il percorso "DOCUMENTI E MODULISTICA" => "MODULISTICA AD USO INTERNO" => "MODULISTICA AREA PERSONALE" => PROCEDIMENTO DI INTERDIZIONE ANTICIPATA-POST PARTUM PER LAVORATRICI MADRI.

Certe nella Vostra collaborazione, si inviano i più cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile
dott.ssa Marina Anna Panunzio

Il Direttore
dott.ssa Lucrezia Cardinale